



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

PRESIDENTE RELATORE

Riccardo PATUMI

CONSIGLIERE

Andrea GIORDANO

PRIMO REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio – iscritto al n. 46329 del registro di segreteria – promosso dal

Procuratore regionale nei confronti di:

-**Antonio Valva**, nato a Salerno il 2/04/1965, codice fiscale VLVNTN65D02H703E, residente a Caivano (NA) in Corso Umberto n. 73, irreperibile dal 24/4/2024;

- **Mia Turismo s.r.l.s.**, partita Iva 04549420406, con sede legale a Rimini, in Via Principe di Piemonte n. 21, p.e.c. miaturismo@pec.it.

Visto l'atto di citazione, emesso il 22 luglio 2024 e ritualmente notificato;

Udita alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025 la relazione del Presidente di Sezione, dott. Vittorio Raeli;

Udito, altresì, il sostituto procuratore generale dott. Domenico De Nicolo, il quale si è riportato all'atto di citazione;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione, in epigrafe indicato e ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la società “Mia Turismo s.r.l.s.” e il Sig Antonio Valva, in proprio, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Rimini, della somma complessiva di euro 17.467,10 ovvero nella misura diversa che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dall’avvenuto depauperamento dell’amministrazione danneggiata fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali fino all’effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.

Espone il P.M. che è stato aperto il fascicolo istruttorio n. I00410/2023 a carico del sig. Antonio Valva, amministratore unico e legale rappresentante della società “Mia Turismo s.r.l.s.” con sede legale in Via Principe di Piemonte, n. 21 Rimini, per l’omesso versamento al Comune di Rimini dell’imposta di soggiorno, riscossa dai clienti della struttura alberghiera, indicata nelle dichiarazioni periodiche.

Il Comune di Rimini (nota prot. n. 0194990/2023 del 7/06/2023) ha segnalato l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno dell’intero anno 2021 dovuta dalla stessa “Mia Turismo s.r.l.s.”, con sede in Via Principe di Piemonte, n. 21 Rimini; il medesimo Comune aveva notificato alla società l’avviso di accertamento n. 124/2022 per il pagamento di euro 9.822,00 a titolo di imposta. L’imposta dovuta veniva determinata incrociando i dati delle dichiarazioni trimestrali presentate dal legale rappresentante della società con i dati delle presenze comunicati al Ministero dell’Interno ex art. 109, comma terzo,

TULPS (RD n. 773/1931), resi disponibili da quest'ultimo ai sensi dell'art. 13-quater, co. 2, d.l. n. 34/2020.

Con comunicazione prot. n. 0101094/2023 del 22/03/2023 il Comune di Rimini ha segnalato l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il secondo trimestre 2022 da parte della medesima società, come determinata nella dichiarazione periodica presentata dal sig. Antonio Valva in qualità di amministratore di "Mia Turismo s.r.l.s."; come risulta dall'accertamento n. 84/2022 notificato alla società, l'imposta dovuta e non versata per il secondo trimestre ammonta a euro 2.698,00.

Con comunicazione prot. n. 0406964/2023 del 27/11/2023 il Comune di Rimini ha segnalato l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il terzo trimestre 2022 da parte della medesima struttura, come determinata nella dichiarazione periodica presentata dal sig. Antonio Valva in qualità di amministratore di "Mia Turismo s.r.l.s."; come risulta dall'accertamento n. 135/2022 notificato alla società, l'imposta dovuta e non versata per il terzo trimestre ammonta a euro 6.264,00.

Da quanto risulta agli atti, le richieste di pagamento per la totalità delle somme sopra indicate sono rimaste ineseguite.

Con invito a dedurre del 21/12/2023, notificato alla predetta società ed agli amministratori pro tempore Antonio Valva e Iolanda Mazzotti, la Procura regionale rendeva noti gli elementi essenziali del fatto in contestazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo e il contributo causale alla sua realizzazione. L'invito precisava la facoltà per i destinatari di presentare deduzioni difensive, nonché di chiedere l'esame delle fonti di prova e di essere sentiti personalmente.

Con memoria difensiva nell'interesse della sig.ra Mazzotti, si rappresentava che la medesima è stata amministratore della società "Mia Turismo s.r.l.s." dal 4/02/2021 al 30/05/2021 e, pertanto, la responsabilità solidale con la società per l'omesso versamento del tributo andava delimitata a tale periodo. Al riguardo, con nota dell'11 marzo 2024 il Comune di Rimini allegava il modello di versamento F24 attestando di aver ricevuto dalla sig.ra Mazzotti il pagamento di euro 29,94 per il I trimestre 2021 ed euro 1286,96 per il II trimestre 2021 (per un totale di euro 1316,90). Pertanto, la Procura ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti della sig.ra Mazzotti con decreto n. 61/2024.

Gli odierni convenuti, pur essendo edotti delle contestazioni di addebito che sono state loro mosse, non si sono costituiti in giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

Deve dichiararsi, preliminarmente, la contumacia dei convenuti, ricorrendo le condizioni di legge.

Nel merito, la domanda è pienamente fondata.

La condotta omissiva in esame integra gli estremi dell'illecito amministrativo tale da causare un pregiudizio al Comune di Rimini, quantificabile in base alla somma incassata dal gestore dai clienti della struttura e non riversata al medesimo Comune.

L'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 23/2011 attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire e disciplinare con proprio regolamento il procedimento relativo alla riscossione e riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti delle strutture turistico-ricettive situate nel territorio dei medesimi

Comuni. Con deliberazione n. 61 del 03/12/2020 il Consiglio comunale di Rimini ha approvato il vigente regolamento sull'imposta di soggiorno, in vigore dal 1/02/2021.

L'art. 3, co. 5 del citato regolamento comunale dispone che *“sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale (...)”*. Il successivo art. 6 prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile degli adempimenti strumentali alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza ai clienti, riversando al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento. Il medesimo gestore deve presentare la dichiarazione periodica trimestrale recante le informazioni necessarie per la determinazione del tributo.

Le somme riscosse dal gestore direttamente dai clienti della struttura hanno natura pubblica. In quanto tali, le stesse sono di proprietà dell'Ente territoriale che ha il diritto di acquisirle nella propria cassa con i tempi e le modalità disciplinate dal regolamento, mentre il gestore della struttura le riscuote per conto e nell'interesse del Comune. Pertanto, sussiste un “rapporto di servizio” essendovi una relazione funzionale tra il Comune ed il titolare della struttura ricettiva che, in forza di un atto normativo regolamentare, si inserisce nel procedimento di riscossione e versamento del tributo all'Ente pubblico titolare delle somme. Come affermato in giurisprudenza, *“si instaura un rapporto di servizio che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione tributaria”* (Corte dei conti, Sez. Seconda centrale

d'appello, sent. n. 34/2024).

L'omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno costituisce, pertanto, un illecito erariale con il radicamento della giurisdizione della Corte dei conti (Sezione Seconda giur. Centrale d'appello, sent. n. 34/2024 citata; Id. sent. n. 109/2024).

Quanto all'elemento soggettivo, dagli atti risultano in modo evidente le omissioni commesse dagli amministratori della società "Mia Turismo s.r.l.s."

Essi, infatti, non potevano non avere consapevolezza di violare degli obblighi di legge e, quindi, di recare danno all'erario nei termini sopra indicati.

Depongono a favore di tale conclusione talune circostanze del caso concreto, quali: la macroscopica difformità tra la condotta *standard* richiesta e quella seguita dal soggetto agente; la chiarezza ed inequivocabilità del regolamento comunale; la piena e completa disponibilità dei dati relativi all'imposta dovuta (e non versata), in quanto venivano regolarmente presentate le dichiarazioni trimestrali. Poiché ciò attesta la volontarietà della condotta, vi è l'elemento soggettivo del dolo.

Sussiste responsabilità solidale, quindi, tra la società "Mia Turismo s.r.l.s." ed il suo legale rappresentante ed amministratore sig. Antonio Valva quanto all'obbligazione risarcitoria nei confronti del Comune di Rimini in ragione del rapporto di immedesimazione organica esistente (cfr. Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, sent. n. 26/2024).

L'imposta di soggiorno non versata, di cui si chiede la condanna al pagamento, ammonta complessivamente ad euro 18.784,00.

Tenuto conto del versamento effettuato dalla sig.ra Mazzotti, la cui posizione è stata archiviata, il risarcimento dovuto dal sig. Antonio Valva e dalla società

“Mia Turismo s.r.l.s.”, in solido tra loro, corrisponde ad euro 17.467,10, in tale misura essendo stato accertato il danno a carico degli odierni convenuti.

Alla somma così determinata si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli inadempimenti e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma così determinata gli interessi legali fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anch'esse in solido.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,
accoglie la domanda in epigrafe indicata e, per lo effetto,

CONDANNA

la società “Mia Turismo s.r.l.s.” e Antonio Valva, come sopra generalizzati, al pagamento in solido, in favore del Comune di Rimini, la somma complessiva di euro 17.467,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei sensi indicati in motivazione, nonché al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, che si liquidano in euro 87,57 (euro ottantasette/57), il tutto in solido tra loro.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio, in data 22 gennaio 2025.

IL PRESIDENTE RELATORE

(Vittorio Raeli)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente